



# FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE N.504 DEL 23/03/2023

GIUDICE SPORTIVO REGIONALE n.265

**Serie C Silver n.24**

## UNICO

### 23 Giornata

OMOLOGAZIONE GARE DEL 19 MARZO 2023

Gara n.

397	FORTITUDO TRANI	PAVIMARO Molfetta (RICCIARDI F., CAPOBIANCO G.)	67 - 81
399	ARMENI ENTERPRISE BRINDISI	CCEN LSB Lecce giocata il 18/03/2023 (PROCACCI A., SQUEO S.)	0 - 20
398	AP MONOPOLI	ANSPI S.RITA TARANTO giocata il 18/03/2023 (CONFORTI M., BUONASORTE F.)	81 - 68
401	FRANTOIO MURAGLIA Barletta	OLIO LEVANTE Barletta (SPANO N., DIBENEDETTO S.)	89 - 86
402	CANUSIUM BASKET	BASKET FRANCAVILLA 1963 (STANZIONE M., SEMERARO G.)	93 - 75

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

399	SINISA CVETANOVIC (ARMENI ENTERPRISE BRINDISI)	SINISA CVETANOVIC inibizione determinata dal 23/03/2023 al 13/04/2026 perché, nel quarto periodo, a seguito di una penetrazione con tiro sbagliato, inveiva contro il secondo arbitro che, alla vista di tale comportamento protestatario, indietreggiava di un passo; il suddetto tesserato si avvicinava rapidamente al secondo arbitro e lo spintonava al petto con due mani provocando l'urto del secondo arbitro contro il muro adiacente al terreno di gioco, con dolore all'osso sacro cagionato dal suddetto urto, e la caduta dello stesso arbitro a terra; il suddetto tesserato cercava di continuare il suo comportamento non regolamentare nei confronti dell'arbitro ormai a terra ma non riusciva a raggiungerlo per l'intervento di un giocatore della squadra ospite; il suddetto tesserato veniva quindi definitivamente bloccato e portato via a seguito dell'intervento di numerosi tesserati di entrambe le squadre; successivamente, il primo arbitro si avvicinava al secondo arbitro, accertandosi delle sue condizioni di salute, quindi i due arbitri si avvicinavano al tavolo degli ufficiali di campo ed il primo arbitro decretava il termine della gara; circa dieci minuti dopo il termine della gara così decretato, su richiesta della società ospitante, il secondo arbitro acconsentiva a che il suddetto tesserato gli si avvicinasse all'interno dello spogliatoio degli ufficiali
-----	--	--

## GIUDICE SPORTIVO REGIONALE n.265

## Serie C Silver n.24

## PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- di campo per potersi scusare dell'accaduto e dargli la mano, constatata la situazione di tranquillità da parte dello stesso tesserato; ritenuta applicabile fattispecie ex art. 33,1/2c RG in considerazione della mancata prosecuzione dell'incontro a seguito dell'interruzione della gara decretata a seguito dei suddetti accadimenti; ritenuta congrua l'applicazione della sanzione nella misura del minimo edittale previsto dagli artt. 33,1/2c RG e 33,1/1d RG; tenuto conto dell'aggravante relativa alla carica di capitano della squadra bilanciata dall'attenuante generica relativa all'assenza di pregressi provvedimenti disciplinari e al comportamento tenuto dal tesserato successivamente all'interruzione dell'incontro, pur tardivo rispetto all'attenuazione delle conseguenze delle proprie infrazioni [art. 33,1/2c RG, art. 33,1/1d RG, art. 21,5a RG, art. 21,4 RG]
- 399 ARMENI ENTERPRISE BRINDISI perdita gara per 0-20 per il verificarsi nel corso della gara di fatto commesso da proprio tesserato (condotta del giocatore Cvetanovic Sinisa) tale da determinare la decisione di interrompere l'incontro con conseguente mancato completamento dello stesso [art. 31 RG]
- 399 ARMENI ENTERPRISE BRINDISI penalizzazione di 1 (uno) punto per il verificarsi nel corso della gara di fatto commesso da proprio tesserato (condotta del giocatore Cvetanovic Sinisa) tale da determinare la decisione di interrompere l'incontro con conseguente mancato completamento dello stesso [art. 31 RG]
- 399 ARMENI ENTERPRISE BRINDISI squalifica campo per 1 (una) gara perché, subito dopo aver decretato il termine della gara, gli arbitri venivano accerchiati da tesserati di entrambe le squadre fra cui individuo giunto dalla tribuna, riconosciuto nel tesserato Guadalupi Vincenzo, il quale si lamentava in maniera veemente della decisione di interrompere la gara; dopo qualche minuto dopo l'uscita della squadra arbitrale dal terreno di gioco, a seguito dell'intervento dell'addetto agli arbitri, il suddetto individuo entrava nello spogliatoio e si lamentava nuovamente, in maniera altrettanto veemente, della decisione di interrompere la gara, sostenendo con toni accesi che la gara sarebbe dovuta proseguire con un solo arbitro nel caso il secondo arbitro non fosse stato in grado di completare l'incontro; rappresentata dal secondo arbitro la gravità dell'accaduto, il suddetto individuo affermava che il secondo arbitro non avrebbe potuto decidere nulla e che la decisione sarebbe spettata esclusivamente al primo arbitro il quale ribadiva la decisione presa dopo ulteriore consulto con la squadra arbitrale; a quel punto, il suddetto individuo minacciava ricorsi alla giustizia sportiva nonché provvedimenti nei confronti dello stesso primo arbitro; sanzione ritenuta congrua nella misura di una sola giornata di squalifica del campo, anche in considerazione dei reiterati interventi pacificatori da parte dell'addetto agli arbitri, che cercava ripetutamente di allontanare il suddetto individuo dallo spogliatoio riportando la situazione alla calma; squalifica da commutarsi con l'ammenda indicata alla tabella C ex art.

GIUDICE SPORTIVO REGIONALE n.265

**Serie C Silver n.24**

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

- 399                    VINCENZO GUADALUPI (ARMENI ENTERPRISE BRINDISI)                    17,5 RG [art. 29,3A RG, art. 17 RG]                    GUADALUPI VINCENZO inibizione determinata dal 23/03/2023 al 06/04/2023 perché, dopo che gli arbitri decretavano il termine della gara, giungeva dalla tribuna e si lamentava in maniera veemente della decisione di interrompere la gara, aggiungendosi ai tesserati di entrambe le squadre posizionatisi attorno agli arbitri; dopo qualche minuto dopo l'uscita della squadra arbitrale dal terreno di gioco, a seguito dell'intervento dell'addetto agli arbitri, il tesserato entrava nello spogliatoio e si lamentava nuovamente, in maniera altrettanto veemente, della decisione di interrompere la gara, sostenendo con toni accesi che la gara sarebbe dovuta proseguire con un solo arbitro nel caso il secondo arbitro non fosse stato in grado di completare l'incontro; rappresentata dal secondo arbitro la gravità dell'accaduto, il suddetto individuo affermava che il secondo arbitro non avrebbe potuto decidere nulla e che la decisione sarebbe spettata esclusivamente al primo arbitro il quale ribadiva la decisione presa dopo ulteriore consulto con la squadra arbitrale; a quel punto, il suddetto individuo minacciava ricorsi alla giustizia sportiva nonché provvedimenti nei confronti dello stesso primo arbitro; tenuto conto dell'aggravante relativa alla carica di dirigente di società (presidente della società); recidivo per essere stato già destinatario di provvedimenti disciplinari, anche per infrazioni della stessa indole; sanzione reputata congrua nella misura di 14 (quattordici) giorni di inibizione [art. 35,1c RG, art. 24 RG, art. 21,5a RG]
- 398                    ANDREA LASORTE (A P MONOPOLI)                    ANDREA LASORTE squalifica tesserato per 1 (una) gara per aver rivolto espressione minacciosa ed offensiva ad un tesserato avversario, con conseguente espulsione [art. 33,2/1e RG]
- 401                    FRANTOIO MURAGLIA Barletta                    ammenda di Euro 150.00 per mancata designazione del dirigente accompagnatore (seconda volta, 50% del massimale) [art. 38,1f RG rec.]

Con riserva di ogni ulteriore provvedimento.

Filippo Luigi Fasano  
GIUDICE SPORTIVO

-----  
23/03/2023